

STATUTO SOCIALE

TITOLI I COSTITUZIONE – SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1.1 - E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "SOGEFARM CASCINA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE"

Art. 2 - Sede

2.1 - La società ha sede nel Comune di Cascina (PI), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 - La società potrà aprire filiali, uffici e sportelli su tutto il territorio nazionale.

2.3 - Nelle forme di legge potranno essere istituite sedi secondarie.

Art. 3 - Durata

3.1 - La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Essa potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 4 - Soci

4.1 - Possono essere soci della società in parola soggetti di diritto pubblico e privato.

4.2 - L'acquisizione della titolarità delle quote della società da parte di enti pubblici diversi dal Comune di Cascina avviene esclusivamente mediante un corrispondente aumento del capitale sociale.

4.3 - Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci.

4.4 - I soci definiscono di comune accordo la misura e le modalità di collocamento delle eventuali quote di capitale sociale da riservare alla sottoscrizione di terzi, fermo restando il rispetto dei diritti inderogabili dei soci stessi.

Art. 5 - Oggetto

5.1 - La società ha per oggetto la gestione delle farmacie di cui è titolare il Comune di Cascina; la partecipazione a società che gestiscano farmacie di cui siano titolari il medesimo Comune o altri soggetti di diritto pubblico o privato e, comunque, la gestione di farmacie in genere, direttamente o per il tramite di società controllate o collegate, nei limiti e nel rispetto della legge 2 aprile 1968 n. 475, della legge 8 novembre 1991 n. 362 e delle altre leggi che disciplinano la materia.

5.2 - Costituiscono oggetto della società le seguenti attività:

- la dispensazione e vendita al pubblico di specialità farmaceutiche per uso umano e veterinarie, prodotti generici, prodotti galenici officinali e magistrali, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, prodotti di medicazione, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, prodotti cosmetici per l'igiene personale, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, e tutti gli altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie;

- la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;

- la vendita di articoli di vestiario confezionati, accessori di

Allegato "A"
Reperario n. 130
Raccolta n. 113



Handwritten signature: Gian. Pened

- abbigliamento, biancheria, calzature per la mamma, il bambino, lo sportivo;
- la vendita di libri ed altre pubblicazioni, giornali e riviste attinenti la salute ed il benessere;
 - l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza;
 - la gestione della distribuzione all'ingrosso, anche al di fuori del territorio comunale, di specialità farmaceutiche per uso umano e veterinarie, di prodotti parafarmaceutici e di articoli vari normalmente collegati con il servizio farmaceutico, nonché la prestazione di servizi utili complementari e di supporto all'attività commerciale;
 - la distribuzione intermedia e l'erogazione di servizi, anche al di fuori del territorio comunale, a farmacie pubbliche e private, nonché alle unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliere, ed a case di cura, e ad ogni altro tipo di struttura socio sanitaria pubblica o privata;
 - la promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria, di ricerca e di aggiornamento professionale;
 - la partecipazione ad iniziative in ambito sanitario e sociale;
 - la gestione in forma diretta di servizi di natura sociale e/o sanitaria, con particolare riguardo agli anziani, giovani o disabili, case di riposo, assistenza domiciliare;
 - la fornitura di materiale di medicazione, di presidi medico-chirurgici, di reattivi e diagnostici, di apparati protesici e apparecchi elettromedicali.

5.3 - La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni e svolgere tutte le attività economiche, commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, finanziarie e creditizie, ritenute utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di avalli, fidejussioni ed ipoteche, con eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate agli intermediari finanziari e mobiliari.

5.4 - Fermo restando il carattere prioritario della gestione del servizio farmaceutico comunale di Cascina, la società potrà compiere tutte le attività dirette a realizzare intese con altri enti locali o con altre società di gestione di servizi pubblici per la gestione integrata del servizio farmaceutico.

La società deve garantire che oltre l'ottanta per cento del suo fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, e' consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

5.5 - La società potrà anche costituire raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti, licitazioni private effettuate da enti pubblici e privati per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE E QUOTE

Art.6 - Capitale sociale

6.1 - Il capitale sociale è stabilito in Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) suddiviso in quote ai sensi di legge.

6.2 - La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica,

compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

6.3 - Il capitale sociale può essere aumentato, in denaro o in natura, per deliberazione dell'assemblea. In tal caso è riservato ai soci il diritto di opzione, salva l'applicabilità dell'art. 2481 e seguenti del Codice Civile.

Art. 7 - Quota di partecipazione del Comune di Cascina

7.1 - La partecipazione al capitale sociale del Comune di Cascina non potrà mai essere inferiore al 51% del capitale sociale.

7.2 - Qualora per una qualsiasi ragione la partecipazione del Comune di Cascina diventasse inferiore al 51% del capitale sociale, la società si scioglierà, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 2484 numero 7 del Codice Civile.

Art. 8 - Diritto di prelazione

8.1 - Ogni socio ha diritto di prelazione per l'acquisto delle quote che altro socio intenda alienare.

8.2 - Qualora un socio intenda vendere o trasferire a qualsiasi titolo in tutto o in parte la proprietà, l'usufrutto, od ogni altro diritto sulle proprie quote a terzi, dovrà farne offerta agli altri soci, mediante lettera raccomandata A/R da inviare agli stessi.

8.3 - Nella comunicazione dovranno essere indicati le condizioni di vendita, il prezzo offerto o richiesto, l'ammontare della partecipazione che si intende vendere e le altre informazioni attinenti.

8.4 - L'offerta deve essere accettata, mediante lettera raccomandata A/R indirizzata al cedente e per conoscenza al presidente del consiglio di amministrazione, da inviare entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento della raccomandata di comunicazione.

Il diritto di prelazione potrà essere esercitato anche su parte della partecipazione offerta in prelazione.

8.5 - Le disposizioni di cui ai precedenti capoversi si applicano anche alla cessione di diritti di opzione nel caso di aumento di capitale.

8.6 - Nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, la partecipazione offerta potrà essere ceduta a terzi nel rispetto dei seguenti vincoli:


- cessione a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta;
- perfezionamento della cessione entro 180 (centottanta) giorni dal mancato esercizio della prelazione.

8.7 - Il presente articolo si applica anche ai casi in cui il trasferimento di quote intervenga a favore di società controllate e/o collegate.

8.8 - Sono fatte salve in ogni caso le norme in materia di dismissione delle partecipazioni degli enti di diritto pubblico.

Art. 9 - Clausola di gradimento

9.1 - L'alienazione di quote a qualsiasi titolo a non soci sarà comunque subordinata al gradimento del Comune di Cascina, che dovrà esprimerlo entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, da parte del cedente, del nome del promissario acquirente.



Luigi Borker

Il gradimento, non espresso entro il suddetto termine, si intende accordato. Il gradimento dovrà essere motivato in relazione all'interesse sociale e alle esigenze del servizio farmaceutico di Cascina.

9.2 - In difetto del gradimento del Comune di Cascina, gli atti di cessione delle quote non avranno effetto nei confronti della società.

9.3 - Il presente articolo si applica anche ai casi in cui il trasferimento di quote interviene a favore di società controllate e/o collegate.

9.4 - Tutte le comunicazioni previste dal presente articolo dovranno avvenire per iscritto, tramite raccomandata A/R.

Art. 10 - Recesso del socio

10.1 - Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci a cura dell'organo amministrativo.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

10.2 - Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal tribunale ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente. Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

Art. 11 - Libro soci

11.1 - La società potrà tenere in via del tutto facoltativa il libro soci, esclusa in ogni caso la vincolatività dello stesso con riferimento all'acquisizione della qualifica di socio nei rapporti con la società, disciplinata ad ogni effetto dall'art. 2470 c.c.

Art. 12 - Contributi alla società

12.1 - La società potrà ricevere contributi volontari da parte di soci, che, salvo diverse pattuizioni, saranno considerati in conto mutuo ed infruttiferi di interessi.

12.2 - I soci potranno altresì effettuare versamenti di somme in conto capitale o a fondo perduto.

TITOLO III - ORGANI

Art. 13 - Organi

13.1 - Sono organi della società:

- a) l'assemblea;
- b) l'organo amministrativo;

c) il collegio sindacale.

TITOLO IV - ASSEMBLEA

Art. 14 - L'assemblea

14.1 - L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci; le sue deliberazioni, adottate in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

14.2 - Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione, con tutte le informazioni sopra indicate, è comunicato nelle forme di legge.

14.3 - Si reputano regolarmente costituite le assemblee comunque riunite nelle quali risulti rappresentato l'intero capitale sociale e risulti che sono stati informati della riunione tutti i componenti dell'organo amministrativo e tutti i membri del collegio sindacale.

14.4 - Il luogo di convocazione dell'assemblea può essere diverso dalla sede della società, purché nel territorio nazionale.

Art. 15 - Partecipazione all'assemblea

15.1 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che, alla data della stessa, risultino tali secondo le risultanze del competente Registro delle Imprese.

15.2 - I soci, nel rispetto dei vincoli di legge, possono farsi rappresentare nell'assemblea.

Le deleghe dovranno restare acquisite agli atti sociali.

Art. 16 - Presidenza dell'assemblea dei soci

16.1 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico o dall'amministratore più anziano di età o, in mancanza, da altra persona scelta dai soci presenti.

Il presidente è assistito da un segretario e, in caso di assemblee riunite per adottare modifiche dell'atto costitutivo, da un Notaio.

16.2 - La verifica della regolarità delle deleghe e in genere del diritto dei presenti a partecipare all'assemblea, spetta al presidente dell'assemblea medesima.

16.3 - Delle operazioni assembleari deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario oppure redatto da un notaio, ove occorra, e trascritto in apposito libro.

Art. 17 - Modalità di assunzione delle decisioni

17.1 - Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.

17.2 - In caso di parità di voti la proposta viene respinta.

17.3 - Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo, il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, la riduzione del capitale sociale per perdite ai sensi dell'art. 2482 bis IV comma c.c., e comunque quando lo



franco notario

richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.

Le decisioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo, lo scioglimento anticipato e la proroga della durata della società e l'aumento del capitale sociale sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano, in proprio o per delega, più di due terzi del capitale sociale.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'esame e l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o al massimo entro centoottanta giorni dalla stessa data, qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Art. 18 - Consultazione scritta e consenso espresso per scritto

18.1 - Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue.

Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società. Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci, specificando espressamente la data di trascrizione.

TITOLO V L'ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 19 - Nomina dell'organo amministrativo

19.1 - La società è amministrata, di norma, da un Amministratore Unico.

L'assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente come previsto dal D.Lgs 175/2016.

La scelta degli amministratori da eleggere è effettuata nel rispetto del principio di equilibrio di genere, di cui all'art.11 comma 4 del D.lgs 175 del 19 agosto 2016.

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza generale della società.

In caso di presenza di consiglio di amministrazione la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione.

Il Presidente è nominato dall'assemblea dei Soci all'atto della nomina del Consiglio di amministrazione. E' esclusa la facoltà di nominare un vicepresidente.

E' fatta salva la possibilità di attribuire tale carica quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o

impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi a qualunque titolo.

Non è comunque consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

19.2 - Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

19.3 - Gli amministratori possono essere revocati con deliberazione dell'assemblea anche prima della scadenza del termine.

19.4 - Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, questi verranno sostituiti con le stesse modalità della loro nomina. Qualora, per qualsiasi motivo, il numero degli amministratori in carica si riduca a meno della metà, si intenderà decaduto l'intero consiglio di amministrazione e l'assemblea dovrà essere convocata al più presto per la ricostituzione dello stesso.

Il consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione e l'assemblea non avrà deliberato in merito al suo rinnovo e non sarà intervenuta l'accettazione della carica da parte di almeno la metà dei nuovi amministratori.

19.5 - Ai sensi dell'art.11, comma 9, lett. c) e d) del D.Lgs 175/2016, è fatto divieto:

- di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;
- di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 20 - Convocazione del consiglio di amministrazione

20.1 - Il Presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta da due consiglieri in carica o dal collegio sindacale, se nominato.

20.2 - La convocazione, contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione (che dovrà tenersi obbligatoriamente nel territorio italiano), e gli argomenti da trattare, viene fatta almeno cinque giorni prima dell'adunanza, tramite, alternativamente, raccomandata, telex, telefax o telegramma, salvi i casi di urgenza per i quali la convocazione deve essere fatta con gli stessi mezzi almeno quarantotto ore prima della data fissata per la riunione.

Art. 21 - Validità delle deliberazioni

21.1 - Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti il consiglio stesso.

21.2 - Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voti tra i presenti. In caso di parità, prevale la decisione che ha riportato il voto favorevole del presidente o di chi presiede la seduta.

Art. 22 - Verbalizzazione delle sedute

22.1 - Il consiglio di amministrazione elegge, non necessariamente tra i propri membri, un segretario che compila i processi verbali delle adunanze del consiglio stesso.

22.2 - In caso di assenza il segretario è sostituito da un consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

22.3 - I processi verbali delle deliberazioni consiliari vengono trascritti in apposito libro e firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

Art. 23 - Poteri dell'organo amministrativo

23.1 - L'organo amministrativo in carica è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

23.2 - Il consiglio di amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad un solo amministratore delegato, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

23.3 - L'organo amministrativo può nominare un direttore operativo, al quale siano affidati i poteri di gestione operativa della società, rigorosamente indicati nell'atto di nomina, da esercitare in armonia con le direttive impartite dall'organo amministrativo.

TITOLO VI - IL COLLEGIO SINDACALE

Art. 24 - Nomina e composizione del collegio sindacale

24.1 - L'assemblea nomina l'organo di controllo composto come per legge. All'organo di controllo si applicano le norme all'uopo previste dal Codice Civile e dalle altre norme in materia. In alternativa al suddetto organo di controllo e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società può nominare per il controllo contabile un revisore, avente i requisiti di legge.

24.2 - L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

TITOLO VII - BILANCIO E UTILI

Art. 25 Bilancio

25.1 - L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno.

25.2 - Almeno quindici giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, il bilancio, la relazione sulla gestione ove richiesta e la relazione dei sindaci, se nominati, dovranno essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci.

Art. 26 - Utili

26.1 - La ripartizione degli utili netti risultanti dal bilancio avverrà in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente, detratto il 5%, da destinare alla riserva legale sino a che la stessa non raggiunga il quinto del capitale sociale.

26.2 - L'assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie da effettuarsi mediante speciali accantonamenti di utili.

Art. 27 - Cause di scioglimento

27.1 - Qualora si verifichi una causa di scioglimento della società, l'organo amministrativo provvede senza indugio alla convocazione dell'assemblea dei soci.

27.2 - L'assemblea, convocata a norma del paragrafo precedente, dovrà deliberare sulla liquidazione, sulla nomina, sui poteri e sui compensi del liquidatore.

27.3 - Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dagli articoli 2487 e seguenti del Codice Civile

Art. 28 - Clausola arbitrale

28.1 - Qualunque controversia dovesse insorgere tra la società ed i soci e tra i soci tra loro sarà deferita ad un collegio di tre arbitri, scelti nelle forme sancite dal codice di procedura civile e dal D. Lgs. n. 5/2003.

28.2 - Il collegio giudicherà secondo diritto e dovrà attenersi, per quanto alla procedura, alle norme del codice di procedura civile italiano.

28.3 - La sede del collegio arbitrale sarà Cascina.

Art. 29 - Titoli di debito

29.1 - La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dei soci assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

Art. 30 - Rinvio

30.1 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano il codice civile e le leggi speciali in materia

